

## GUIDA ALLA LETTURA DEL DPCM 09 Marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Con il nuovo decreto "#iorestoacasa" Conte estende così a tutta Italia le limitazioni che fino a ieri riguardavano soltanto le aree più colpite1. Non ci saranno così più "zona rossa e zona arancione" o "zona 1 e zone 2", ci sarà solo l'Italia "zona protetta".

Perciò, in tutto il paese: scuole chiuse fino al 3 aprile, locali chiusi alle 18 e vietati tutti gli spostamenti se non per comprovate esigenze.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore da oggi martedì 10 marzo e saranno efficaci fino al 3 aprile 2020.

Restano invariate le sanzioni: chiunque violi le prescrizioni contenute nel Dpcm è punito con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall' articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

CAS0	PRESCRIZIONE
SPOSTAMENTO PERSONE FISICHE	Evitare ogni spostamento, salvo se motivato da comprovate esigenze lavorative (munirsi di autodichiarazione – <i>vedi allegato</i> ) o situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Il divieto di muoversi è "assoluto" per chi sia stato messo in quarantena o sia positivo al virus.
CIRCOLAZIONE MERCI	Nessun fermo (muniti di autodichiarazione – <i>vedi allegato</i> )
CONGEDI OBBLIGATORI E FERIE	Si raccomanda di favorire/promuovere la fruizione di periodi di assenza dal lavoro
SOGGETTO CON FEBBRE SUPERIORE AI 37,5°	"Fortemente raccomandato" di restare a casa e contattare il proprio medico e richiedere la malattia.
BAR E RISTORANTI	Apertura consentita solo dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo da parte del gestore, di garantire la distanza interpersonale di almeno 1m (*)

SEDE LEGALE: via R. Sanzio, 31/A 60019 Senigallia (AN) ITALIA www.pierlucaeassociati.it

Regione Lombardia e 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia



ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI	Garantire accesso ai locali idoneo ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle caratteristiche e delle dimensioni del locale, sempre nel rispetto della distanza di almeno 1m (*).
GRANDE DISTRIBUZIONE	Chiusura nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali vedi disposizioni indicate per "Altre Attività Commerciali" (*)
ALIMENTARI, FARMACIE E PARAFARMACIE	Nessun fermo. Resta valida e obbligata la distanza di almeno 1m (*)
PALESTRE E CENTRI BENESSERE	Sospensione attività
EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE	Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
ASSEMBRAMENTI DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO	Vietati in ogni forma, in luoghi pubblici o aperti al pubblico

(\*) Sanzione: sospensione dell'attività